



CIRCOLARE N. 12

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei
collegi dei revisori dei conti o
sindacali presso gli enti ed organismi
pubblici
LORO SEDI

Allegati: 1

OGGETTO: Adempimenti ex legge 5 luglio 1982, n. 441, recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti”. Predisposizione del Bollettino 2022, contenente i redditi riferiti all'anno di imposta 2021, in raccordo con la disciplina della trasparenza di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La disciplina di cui all'oggetto verte sugli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei titolari degli incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, nonché dei titolari di incarichi dirigenziali, il cui adempimento inerisce anche alle pubbliche amministrazioni in cui insistono i collegi dei revisori dei conti o sindacali presso cui le SS.LL. svolgono il ruolo di rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, si rammenta che la legge 5 luglio 1982, n. 441, ha introdotto l'obbligo pure per i titolari di cariche e incarichi direttivi presso enti pubblici, anche economici, istituti e società, di comunicare la propria situazione reddituale e patrimoniale, allo scopo di portarla a conoscenza dell'opinione pubblica.

A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui è stata demandata l'attuazione della disciplina in parola, provvede a rendere disponibili¹, per la consultazione dei cittadini, le dichiarazioni patrimoniali e reddituali prodotte dai soggetti contemplati dalla suddetta legge,

¹ <https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-publpatrimoniale/936>

curando, altresì, la raccolta e la pubblicazione di tali dati in un apposito Bollettino con cadenza annuale, secondo quanto stabilito dall'articolo 9² della medesima legge n. 441/1982.

Con la presente circolare, in continuità con le precedenti note e circolari emanate in materia da questo Dipartimento³, si intende, pertanto, rammentare l'esigenza di verifica che gli adempimenti derivanti dalle disposizioni in oggetto siano tempestivamente attuati, nel rispetto delle indicazioni fornite con le circolari attuative della Presidenza del Consiglio dei Ministri⁴.

Allo scopo di inquadrare le attività da monitorare da parte delle SS.LL. nello svolgimento dei compiti spettanti all'organo di controllo interno degli enti ed organismi pubblici, si pone l'attenzione, nello specifico, sugli adempimenti richiesti alle Pubbliche Amministrazioni, discendenti dall'articolo 12 della menzionata legge n. 441/1982, in coordinamento con le disposizioni successivamente recate, in materia di pubblicità e trasparenza, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Inoltre, al fine di assicurare la corretta applicazione degli adempimenti in parola, giova ricordare che, successivamente, il Legislatore è intervenuto in materia, a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019⁵, introducendo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 7 e seguenti, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".

Più precisamente, con la predetta norma, è stato prefigurato l'avvio di un'attività di revisione del regime della trasparenza, prevedendo l'adozione "*dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20*", nonché di un regolamento di attuazione della disciplina vigente, volto a individuare i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del menzionato decreto legislativo n. 33/2013, che le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti di cui

² Articolo 9 della legge n. 441/1982: "*Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2. Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.*"

³ Circolare RGS n. 3 del 23/01/2009, circolare RGS n. 28 del 25/11/2014, nota RGS prot. n. 61984 del 03/04/2017, nota RGS Prot. n. 21050 del 03/02/2020

⁴ In particolare, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2013.

⁵ La sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 33/2013, "*nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) [riguardante dichiarazioni di redditi e situazione patrimoniale del soggetto, nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano] dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).*"

all'articolo 2-*bis*, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sono tenuti a pubblicare con riferimento ai titolari di cariche amministrative di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, e relativamente ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto di specifici criteri indicati dal medesimo decreto-legge n. 162/2019, atti a recepire le indicazioni e le eccezioni sollevate dalla menzionata sentenza della Corte costituzionale.

Il suddetto articolo 1, comma 7, ha disposto, al contempo, che comunque, fino all'entrata in vigore dell'anzidetto provvedimento regolamentare - a tutt'oggi non ancora emanato - non si applicano le misure di responsabilità di cui all'articolo 46 (a carico delle pubbliche amministrazioni obbligate alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali) e delle sanzioni di cui all'articolo 47 (a carico dei dirigenti chiamati a comunicare i dati) del decreto legislativo n. 33/2013, con l'eccezione dei titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001, per i quali, invece, le misure in questione trovano applicazione.

Ad ogni modo, appare utile evidenziare che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge attività interpretativa e di indirizzo sull'attuazione della disciplina sulla pubblicità e sulla trasparenza, ha fornito indicazioni puntuali ed analitiche, tenendo conto anche della sopra citata pronuncia di incostituzionalità, sugli obblighi derivanti dalla normativa in commento, emanando apposite linee guida⁶, a cui si rimanda, in ogni caso, per le specifiche modalità applicative impartite ai fini della corretta attuazione degli adempimenti in argomento.

Destinatari degli adempimenti

Ai fini dell'individuazione del corretto ambito soggettivo, va considerato che, dalla lettura sistematica della normativa sopra richiamata, si rinvencono due perimetri di applicazione degli adempimenti previsti, di seguito sintetizzati:

1. da un lato, i soggetti tenuti a “pubblicare” i dati di natura reddituale e patrimoniale (ovvero le pubbliche amministrazioni obbligate alla trasparenza);

⁶ Tra le quali si ricordano: **Determinazione n. 241 del 08/03/2017** - rif. "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016."; **Determinazione n. 1134 del 08/11/2017** - rif. "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"; **Delibera n. 586 del 26 giugno 2019** - "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. I-bis e I-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019."; **Delibera n. 1126 del 04 dicembre 2019** - rif. "Rinvio alla data del 1 marzo 2020 dell'avvio dell'attività di vigilanza dell'ANAC sull'applicazione dell'art. 14, co. I, lett. f) del d.lgs. 33/2013 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti e sospensione dell'efficacia della delibera ANAC n. 586/2019 limitatamente all'applicazione dell'art. 14 co. I, lett. f) del d.lgs. 33/2013 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa". Per ogni esigenza conoscitiva, si rinvia alla consultazione del sito istituzionale dell'Autorità.

2. dall'altro, i soggetti a cui riferire tali dati, ovvero i titolari di incarichi (le categorie di figure dirigenziali, amministrative e politiche assoggettate all'obbligo in questione) che devono "comunicare" i dati reddituali e patrimoniali alle rispettive amministrazioni.

In relazione ai soggetti tenuti alla pubblicazione, la legge n. 441/1982, all'articolo 12, fa riferimento ai seguenti ambiti della pubblica amministrazione:

- enti pubblici anche economici;
- società partecipate dallo Stato o da enti pubblici per un importo superiore al venti per cento del capitale;
- enti o istituti privati cui lo Stato o altri enti pubblici concorrano con contributi alle spese di funzionamento per un importo minimo pari al cinquanta per cento delle spese esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di cinquecento milioni (di lire);
- aziende autonome dello Stato;
- aziende speciali dei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai cinquecento mila abitanti.

La normativa recata, successivamente, dal decreto legislativo n. 33/2013 contempla, all'art. 2-*bis*, un novero di pubbliche amministrazioni, tenute alla pubblicazione, sostanzialmente assimilabile a quello considerato dalle previgenti disposizioni sopra illustrate, realizzando, in concreto, un mero adeguamento delle definizioni a quelle discendenti dai provvedimenti legislativi successivamente intervenuti, tra i quali il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rubricato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Nel dettaglio, l'art. 2-*bis* richiama:

1. le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
2. gli enti pubblici economici e ordini professionali;
3. le società in controllo pubblico non quotate di cui al decreto legislativo n. 175/2016;
4. le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in misura maggioritaria per almeno due bilanci consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e i cui titolari di organi di amministrazione o di indirizzo siano designati totalmente da pubbliche amministrazioni;

5. le società in partecipazione pubblica definite dal decreto legislativo n. 175/2016, associazioni e fondazioni e altri enti di diritto privato, anche senza personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività produttive di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

In relazione ai titolari di incarichi a cui riferire le informazioni da pubblicare - ovvero i soggetti tenuti, a loro volta, a “comunicare” i propri dati reddituali e patrimoniali alle rispettive amministrazioni - l’articolo 12 della legge n. 441/1982 fa riferimento soltanto ai titolari di incarichi di amministrazione e direzione (presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali).

Successivamente, l’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, ha introdotto l’estensione degli adempimenti di cui al menzionato articolo 12 anche al “*personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche*”.

Il più recente decreto legislativo n. 33/2013, all’articolo 14, comma 1-*bis*, statuisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati indicati dal comma 1⁷ del medesimo articolo “*per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione*”.

Il comma 1-*quinquies* del medesimo articolo 14 sancisce, poi, l’estensione dell’obbligo di pubblicare i dati del menzionato comma 1 anche ai titolari di posizioni organizzative cui sono affidate le deleghe di funzioni dirigenziali.

⁷ Art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013: “*Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:*

a) *l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;*

b) *il curriculum;*

c) *i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*

d) *i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*

e) *gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;*

f) *le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7”*

Inoltre, all'articolo 41⁸ del citato decreto legislativo n. 33/2013, sono disciplinati anche gli adempimenti in materia di trasparenza concernenti gli incarichi del Servizio sanitario nazionale.

Per completezza di trattazione, infine, va sottolineato che l'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33/2013 in rassegna, impone di pubblicare le dichiarazioni e le attestazioni reddituali e patrimoniali riferite non solo ai soggetti interessati, ma anche *“al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano”*, in analogia con quanto rinvenibile già nell'articolo 2, secondo comma, della legge n. 441/1982.

La previsione del predetto articolo 14, comma 1, lettera f), applicabile – in virtù di quanto stabilito dal successivo comma 1-*bis*⁹ – a tutti i titolari di incarichi dirigenziali senza alcuna distinzione fra di essi, è stata investita dalla questione di legittimità costituzionale, definita con la sopra menzionata sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, con la quale, in buona sostanza, è stata censurata l'assenza, nella citata normativa, di una graduazione degli obblighi di pubblicazione delle anzidette informazioni in relazione al ruolo, alle responsabilità e alla carica ricoperta dai dirigenti.

A seguito della predetta pronuncia di incostituzionalità, come già detto in premessa, il Legislatore è intervenuto con il decreto-legge n. 162/2019, in cui, all'articolo 1, comma 7, è stato prefigurato l'avvio di un'attività di revisione del regime della trasparenza, che, ad oggi, tuttavia, non risulta ancora attuata.

Il successivo comma 7-*bis*¹⁰ del citato articolo 1 del decreto-legge n. 162/2019 ha postulato, poi, anche l'immediata necessità di individuazione, per le Amministrazioni di riferimento, dei dirigenti dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria, nonché dei soggetti per i quali sia escluso l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali – come previsto dall'articolo 1,

⁸ Art. 41, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 33/2013: *“2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.*

3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.”

⁹ art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 33/2013: *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.”*

¹⁰ Art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 162/2019: *“Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.”* [vedasi per il Ministero della difesa il DM 15 giugno 2020, per il Corpo della Guardia di finanza il DM 11luglio 2020, per l'Amministrazione penitenziaria, la giustizia minorile e di comunità e il Corpo di polizia penitenziaria il DM 29 ottobre 2020].

comma 7, lettera c), del medesimo decreto-legge – dando impulso ad una specifica attività di decretazione ministeriale.

Ambito oggettivo

In merito all'ambito oggettivo, l'articolo 12 della legge n. 441/1982 fa rinvio al contenuto degli articoli 2, 3 e 4 dello stesso decreto per individuare i dati oggetto di comunicazione, riferendosi, nel dettaglio, a:

- dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, azioni e quote di partecipazione societarie, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, nonché le relative variazioni intervenute nell'anno precedente e alla cessazione dall'ufficio;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

La norma recata dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, richiama, con il riferimento contenuto nella lett. f)¹¹, le dichiarazioni sopra elencate come sottoposte agli obblighi di pubblicazione, aggiungendovi:

- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
- gli importi dei viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

Il successivo comma 1-ter del medesimo articolo 14 impone, in generale, poi, che ogni dirigente comunichi all'amministrazione presso cui presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica e che l'amministrazione provveda a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

¹¹ Art. 14, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013: *“le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7”*.

L'inquadramento fornito dall'ANAC nella delibera n. 586 del 26 giugno 2019

Come già ricordato nelle precedenti circolari di questo Dipartimento, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha individuato le modalità attuative della disciplina sulla trasparenza, adottando apposite delibere che si sono succedute nel tempo.

In particolare, con la delibera n. 586 del 26 giugno 2019, sono state fornite talune precisazioni in ordine ai criteri di applicazione, in precedenza enunciati dalla stessa Autorità, a seguito della censura di costituzionalità intervenuta con la citata sentenza n. 20/2019.

In estrema sintesi, l'ANAC ha evidenziato come l'impianto della pronuncia della Corte costituzionale – fondata sulla violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza dell'articolo 14, comma 1-*bis*, laddove si prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati per tutti gli incarichi dirigenziali, anziché limitarsi ai soli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001 – conduca la stessa Corte alla conclusione che manchi un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali e i principi di pubblicità e trasparenza e che, quindi, l'attuazione della disciplina del decreto legislativo n. 33/2013 vada indirizzata ad un più corretto principio di proporzionalità che rimuova l'indiscriminata pubblicazione di dati di natura reddituale e patrimoniale, attraverso la graduazione dell'ambito soggettivo e oggettivo a cui fare riferimento in termini di obblighi di pubblicazione.

Pertanto, l'ANAC ha deliberato un *vademecum* circa l'identificazione dei dirigenti cui applicare le differenti richieste di comunicazione e pubblicazione, riassumibile nella considerazione che la disciplina sulla trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 14, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 33/2013, trovi piena applicazione nei casi di incarico dirigenziale di vertice, ossia per i dirigenti "apicali", posti a capo di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali.

In definitiva, l'Autorità si esprime nei contenuti sintetici che seguono:

1. *"i dirigenti cui si applica la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14 co. 1 lett. f) sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale"*;
2. *"le amministrazioni a cui si applica la disposizione sono quelle di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi comprese le autorità portuali, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali"*.

Ai fini di un ulteriore chiarimento espositivo, si riepiloga nello schema allegato il nucleo applicativo della disciplina in oggetto, come inquadrata dall'ANAC.

Ad ogni modo, non si tralascia di rammentare che, sulla scorta delle indicazioni analitiche offerte dalle varie pronunce della predetta Autorità in merito alle differenti fattispecie di ambito soggettivo, cui la normativa fa riferimento, ogni ente o organismo tenuto alla pubblicazione dei dati, secondo il regime di trasparenza vigente, dovrà verificare all'interno delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie la completezza delle casistiche, tipiche della propria struttura, sottoposte agli oneri di pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale¹².

Tutto quanto sopra esposto, si invitano le SS.LL., nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, a voler evidenziare, nei propri verbali, che l'ente abbia debitamente provveduto agli adempimenti sopra rappresentati.

Il Ragioniere Generale dello Stato

¹²Delibera ANAC n. 241/2017: “Vista l’eterogeneità di strutture organizzative cui la norma si riferisce, ogni ente è tenuto, anche attraverso un’analisi delle proprie norme istitutive, regolamentari e statutarie, a individuare i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo. Considerata la diversa possibile articolazione delle competenze all’interno delle differenti tipologie di enti, occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.”